



STATUTO ASSOCIAZIONE

“CDP - COORDINAMENTO DOCENTI PRECARI”

TITOLO I - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

Si costituisce la nuova Associazione a carattere culturale denominata C.D.P. "Coordinamento Docenti Precari", ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede presso Via Del Ghirlandaio 9 - 50053 Empoli (FI). Può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione C.D.P. è apolitica e non ha fine di lucro. È costituita da persone fisiche, anche se aperta ad associazioni e persone giuridiche liberamente associate e si costituisce per essere una realtà fatta di forze vitali che possano porsi come diretti interlocutori rispetto alle istituzioni statali e politiche. Scopi e finalità dell'associazione sono:

1. Abolire le forme di precariato nella scuola nel rispetto di un principio alla base dell'art. 1 della Costituzione Italiana.
2. Promuovere e organizzare convegni, congressi e ogni altro evento, finalizzati all'elaborazione di specifici progetti che l'associazione realizzerà, anche con il concorso di altri enti pubblici e privati.
3. Collaborare con enti, associazioni, circoli, partiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di condividere il sapere sotto tutte le sue forme ed espressioni.
4. Provvedere alla divulgazione delle attività realizzate attraverso i nuovi strumenti multimediali presenti.

Art. 3 – Oggetto sociale

La promozione e la difesa della libertà di istruzione sancita dagli Artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana. Per il conseguimento delle suddette attività, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dei suoi scopi, compatibilmente con il suo Statuto.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e l'Anno Sociale corrisponde all'anno solare, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 5 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con maggioranza qualificata dei 4/5 dei votanti. In caso di scioglimento l'Assemblea, con maggioranza qualificata dei 2/3, decide la destinazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 6 – Associati

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Ci sono quattro categorie di soci:

1. **Soci Fondatori**, coloro che hanno costituito l'Associazione, sono presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.

2. **Soci Ordinari**, coloro che chiedono di associarsi versando la quota definita dal Consiglio Direttivo, che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione, per il perseguimento degli scopi della stessa.
3. **Soci Sostenitori**, coloro che oltre al versamento della quota associativa, aderiscono alle iniziative proposte ed erogano contributi volontari per il sostentamento finanziario dall'Associazione.
4. **Soci Benemeriti**, coloro che si sono distinti nello sviluppo dell'Associazione, vengono nominati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono sempre tenuti al rispetto di quanto previsto nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, hanno tra loro parità di diritti e doveri. A ciascun associato spetta un solo voto indipendentemente dalla tipologia e dai conferimenti eseguiti. L'associato rimane in carica un anno, fermo restando il diritto di recesso. La quota associativa non potrà in nessun caso essere trasferita a terzi neppure in caso di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli Associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, riconoscendo la validità sia del voto cartaceo che di quello elettronico, mediante accesso personale protetto con password. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Gli Associati devono versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota sociale e rispettare il presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 8 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione di nuovi soci (persona fisica) viene inviata al Consiglio Direttivo, corredata della documentazione necessaria mediante sistemi cartacei o elettronici. Dopo la valutazione della richiesta e dopo la verifica della quota associativa, il Consiglio Direttivo approva l'iscrizione e inserisce il socio nel gruppo chiuso dell'Associazione, rilasciando una tessera associativa e le credenziali di accesso per eventuali consultazioni online.

Art. 9 – Recesso ed esclusione dell'Associato

L'associato può recedere volontariamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che invece contravviene ai doveri stabiliti dalle norme statutarie o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell'Associazione può essere escluso. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con voto segreto, dopo avere ascoltato le argomentazioni dell'interessato. In questa votazione, i voti "astenuiti" sono conteggiati come voti favorevoli all'espulsione del socio. L'associato inoltre può essere escluso per morosità della quota associativa protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del nuovo Anno Sociale, cioè il 31 marzo. Il socio dimissionario, deceduto o espulso non ha diritto al rimborso della quota o donazione eventualmente versata, né in toto né in parte. Qualora un associato per malattia, disoccupazione o per altri motivi particolari, non possa tenersi in regola con il pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo su sua richiesta potrà sospendere il suo impegno dal pagamento della stessa, per un periodo temporaneo in attesa che l'associato si metta in regola.

Art. 10 – Sanzioni

Nei confronti degli Associati che non rispettino lo Statuto possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

1. Richiamo;
2. Sospensione dai lavori dell'Assemblea degli Associati in un tempo determinato;
3. Espulsione.

Il richiamo e la sospensione dai lavori dell'Assemblea degli Associati vengono deliberati dal con mozione motivata, per conoscenza, dell'Assemblea degli Associati. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il socio si può appellare all'Assemblea degli Associati con mozione motivata. L'Assemblea degli Associati può invalidare la decisione del Consiglio Direttivo, purché essa non sia stata presa all'unanimità, con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 dei. L'espulsione viene stabilita esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Ammissione degli Associati

La domanda di ammissione di nuovi soci viene inoltrata, al Consiglio Direttivo. Se entro 10 giorni il Consiglio Direttivo non abbia espresso parere negativo, la domanda è da ritenersi accolta. Se il Consiglio Direttivo esprime parere negativo all'ammissione e questo avvenga all'unanimità il giudizio è inappellabile e questo viene comunicato all'Assemblea degli Associati. Qualora invece tale provvedimento del Consiglio Direttivo non avvenga all'unanimità, su richiesta di almeno uno dei Consiglieri o su richiesta di 1/10 degli Associati, è possibile chiedere entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione, che l'Assemblea degli Associati si pronunci sulla decisione del Collegio Direttivo a maggioranza semplice.

TITOLO III - ORGANI E CARICHE

Art. 12 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Assemblea degli Associati | 5. Comitato Territoriale |
| 2. Consiglio Direttivo | 6. Segretario |
| 3. Presidente e Vice Presidente | 7. Tesoriere |
| 4. Coordinatore Unico | |

Art. 13 – Assemblea degli Associati

- Formazione** - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
- Funzioni** - Compito dell'Assemblea degli Associati, oltre a quelli fissati nel presente Statuto, è la discussione delle linee operative e degli obiettivi dell'Associazione. Altro compito dell'Assemblea è il rinnovo delle cariche sociali, esclusi il Presidente, il Vicepresidente, Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere, che vengono eletti dal Consiglio Direttivo. È altresì compito dell'Assemblea compiere tutti gli atti qualificabili di straordinaria amministrazione ai sensi della legislazione civilistica. Il libro dei verbali e il libro dei soci sono tenuti anche in formato elettronico e sono accessibili a tutti i soci. L'Assemblea degli Associati è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto annuale del Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o altro modo idoneo ad informare gli interessati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno la metà più uno degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea anche gli associati sostenitori e benemeriti.
- Validità** - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun Associato. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci ordinari e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati ordinari.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

- Formazione** - Il Consiglio Direttivo, per il primo anno di costituzione della nuova Associazione del Coordinamento Docenti Precari, è composto dai sei membri fondatori dell'Associazione. Negli anni successivi i 6 (sei) membri verranno eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Funzioni** - Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto annuale della gestione. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere fra i suoi membri. Altre funzioni importanti sono:
 - prevedere i criteri di ammissione dei nuovi Associati accogliendo o respingendo le domande arrivate;
 - adottare provvedimenti disciplinari;
 - compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
 - curare gli affari di ordine amministrativo;
 - conferire eventuali mandati di consulenza;
 - approvare il programma dell'Associazione;
 - fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
 - aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
 - ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.
 - determinare e deliberare i rimborsi delle spese e i contributi di natura forfettaria, a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria.
- Durata** - Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati, anche consecutivi.

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dallo stesso appena pubblicati i risultati delle elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo sino all'insediamento del Consiglio successivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'Associazione. Stipula eventuali contratti e firma la corrispondenza dispositiva. Il Presidente garantisce il rispetto delle norme statutarie, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati; convoca l'Assemblea degli Associati sia Ordinaria che Straordinaria e il Consiglio Direttivo. Vista la funzione legale assunta dal Presidente, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti anche un Vice Presidente, che collabora con il Presidente ma soprattutto lo sostituisce in caso di sua assenza o di sua impossibilità ad operare, e in caso di dimissioni sino all'elezione del nuovo Presidente. Il Vice Presidente ha, in assenza o dimissioni del Presidente, la rappresentanza legale.

Art. 16 – Coordinatore Unico

Il Coordinatore dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dallo stesso appena pubblicati i risultati delle elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo sino all'insediamento del Consiglio successivo. Il Coordinatore dell'Associazione insieme al Presidente convoca e coordina il Comitato Territoriale dell'Associazione di cui è membro di diritto non elettivo insieme al Presidente, organizzando e promuovendo strategie e scelte di indirizzo politico da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi definiti sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea degli Associati. Il Coordinatore Unico dell'Associazione, dopo essersi consultato con il Consiglio Direttivo, sceglie e nomina i 7 (sette) Referenti Territoriali individuati fra tutti i Referenti Territoriali dell'Associazione CDP. I Referenti Territoriali vengono eletti dagli Associati dei singoli territori come loro rappresentanti, in modo da avere un collegamento più diretto con il Coordinatore che con il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Comitato Territoriale dell'Associazione

- 1. Formazione** - Il Comitato Territoriale dell'Associazione è composto dal Presidente e dal Coordinatore dell'Associazione e da 7 (sette) Referenti Territoriali scelti dal Coordinatore dell'Associazione, dopo essersi consultato con il Consiglio Direttivo, individuati fra tutti i Referenti Territoriali dell'Associazione CDP. A loro volta i Referenti Territoriali vengono eletti dagli Associati dei singoli territori come loro rappresentanti, in modo da avere un collegamento più diretto sia con il Coordinatore dell'Associazione che con il Consiglio Direttivo. I Referenti Territoriali durano in carica per tutto l'Anno Sociale, e possono essere indicati dai singoli territori mediante elezioni vere e proprie o indicazioni scritte o verbali degli Associati, possono avvenire sia nelle Assemblee degli Associati mediante voto cartaceo, che sotto forma elettronica, mediante accesso registrato e password personale nel Sito o nel Gruppo chiuso dell'Associazione CDP.
- 2. Compiti**
Il Comitato Territoriale ha il compito di Coordinare l'attività dell'Associazione a livello territoriale oltre a rendere disponibili degli Associati tutte le informazioni pertinenti l'attività dell'Associazione. Il Comitato può delegare dei soci a svolgere particolari compiti di supporto all'Associazione o di relazioni tra l'Associazione e altre organizzazioni politiche e associative. Le eventuali deleghe effettuate decadono con il Comitato stesso, alla fine del suo mandato.

Art. 18 – Segretario

Il Segretario dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dallo stesso appena pubblicati i risultati delle elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo sino all'insediamento del Consiglio successivo. Il Segretario dell'Associazione ha le seguenti funzioni:

1. redigere, tenere e sottoscrivere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
2. sovrintendere alla compilazione dei ruoli associativi, al disbrigo della corrispondenza;
3. controfirmare gli atti sociali ed i mandati di entrata e uscita;
4. ricevere tutti i verbali redatti dagli altri Organi Sociali e Commissioni e comunicarne il contenuto al Presidente;
5. tenere l'archivio, il protocollo associativo, i sigilli ed i documenti dell'Associazione;
6. sovrintendere a tutte le operazioni del tesseramento degli Associati, con particolare riferimento alla tenuta degli elenchi degli stessi, che dovranno essere costantemente aggiornati;
7. disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi;
8. predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione;
9. svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Associazione potrà avvalersi di collaboratori a cui conferisce formale delega che deve essere comunicata per la presa d'atto al Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione è un membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dallo stesso appena pubblicati i risultati delle elezioni. Dura in carica dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo sino all'insediamento del Consiglio successivo. Il Tesoriere sovrintende alla contabilità associativa nonché all'archivio della stessa, controlla i versamenti annuali degli associati o alle eventuali donazioni, predispone i mandati di pagamento e di incasso dell'Associazione sottoscritti congiuntamente con il Presidente e il Segretario. Inoltre ha il compito di aggiornare mensilmente il Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione del bilancio.

L'incarico del Tesoriere è revocabile da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea degli Associati e la sua revoca comporta il decadimento delle deleghe da lui eventualmente effettuate.

Il Tesoriere presenta il Conto Economico-Finanziario Annuale dell'Associazione, che decorre dall'Anno Sociale ed Esercizio Finanziario. Il Conto Economico-Finanziario Annuale dell'Associazione contiene tutte le entrate, quote associative e contributi volontari, e tutte le spese sostenute per le attività dell'Associazione relative all'anno trascorso. Inoltre il Tesoriere presenta anche le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il Conto Economico-Finanziario Annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli Associati mediante voto con la maggioranza prevista dal presente Statuto. Il documento viene successivamente depositato presso la sede dell'Associazione e sul Sito e il Gruppo chiuso dell'Associazione almeno 20 gg. prima del voto dell'Assemblea per essere consultato da ogni associato.

Il Conto Consuntivo deve essere approvato entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro i 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV - FONDO COMUNE

Art. 20 – Risorse Economiche

L'Associazione dispone di un fondo comune. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e/o Enti Pubblici,
- c) eredità, donazioni e regali;

Per il primo periodo associativo, l'ammontare della quota associativa è pari a 5 (cinque) euro, per gli anni successivi, la quota associativa viene annualmente deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Il fondo comune viene amministrato dal Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali e al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 21 – Anno Sociale ed Esercizio Finanziario

L'Anno Sociale ed Esercizio Finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 22 – Rendiconto Economico finanziario

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il conto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e pubblicato per essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio e quindi entro il 30 aprile ogni anno.

TITOLO V - MODIFICHE E SCIoglIMENTO

Art. 23 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto è modificato dall'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, vale la normativa del Codice Civile sulle associazioni.

Art. 24 – Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 5. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salve diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 – Disposizioni Finali

Per tutto ciò che non é espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

FIRENZE 07/01/2016